

col loro contegno avrebbero intaccato e sovvertito l'articolo di fede dell'una, santa, cattolica ed apostolica Chiesa. Sulla base di questa dichiarazione molto vulnerabile, la quale doveva sopperire alla mancanza d'un reale e solido fondamento giuridico, il sinodo pisano addì 5 giugno pronunciò la deposizione di Gregorio XII e di Benedetto XIII come manifesti eretici e fautori dello scisma, procedendo poi all'elezione d'un nuovo pontefice, che addì 26 giugno 1409 cadde sull'arcivescovo di Milano, il vecchio cardinale Pietro Filargis, greco, il quale assunse il nome di Alessandro V.¹ Fin troppo presto si manifestò quanto fosse precipitato ed errato l'atto brusco e violento dei Pisani. Dato il forte sèguito che avevano, Gregorio XII in Italia e Germania, Benedetto XIII in Spagna e Scozia, si sarebbe potuto prevedere, che un semplice decreto di deposizione non sarebbe stato in grado di buttare a

¹ Il papa conciliare trovò di recente un biografo greco: Μάρκου Πενιέρη 'Ιστορικαὶ Μελέται· ὁ Ἑλλήν Παπᾶς Ἀλέξανδρος Ε. Τὸ Βυζάντιον καὶ ἡ ἐν Βασιλείᾳ Σύνοδος, Ἐν Ἀθήναις, 1881. Cfr. SIMONSFELD 15 s.; FERET IV, 318 s.; EUBEL, *Acta Synodica*, Obedienz 21; VALOIS IV, 105 s.; EHRELE, *Der Sentenzenkommentar Petrus von Candia, des Pisaner Papstes Alexander V.* (*Franzisk. Studien* IX, Belf.). Sulla esposizione errata, che SOUCHON (II, 52 s.) fa dell'elezione di Alessandro V v. HALLER in *Gött. Gel. Anz.* 1900, 898 s. Pregevoli dati inediti si trovano nell'opera: *Alessandro V a Bologna. Discorso di N. MALVEZZI — La tomba di Alessandro V (Opus Sperandei). Nota di A. RUBBIANI* (Bologna 1893). Di passata noto che il fatto messo in dubbio da molti, per es. da RICCARDI (*Storia dei vesc. Vicent.*), che nel 1389 P. PHILARGI fosse tuttavia vescovo di Vicenza, è garantito da un suo *atto di quell'anno conservato nella Biblioteca di Vicenza (*Miscell. doc. perg.*). Cfr. ora DENIFLE, *Chartul.* III, 302. Del resto Alessandro V era sì poco legittimo come il concilio pisano, essendochè questo, come osserva HERGENRÖTHER (II, 65), non venne convocato dalla Chiesa intera, nè dal papa legittimo, nè fu riconosciuto universalmente: vi si fece troppo sentire l'influsso della Francia, il cui governo nel marzo 1409 aveva assicurato i cardinali del suo aiuto pel nuovo papa da eleggersi «il quale doveva ottenere la conferma dai principi e vescovi». I cardinali non avevano facoltà di convocare un concilio ecumenico, specialmente vivendo tuttora il papa legittimo, quale pure era Gregorio XII: «O» continua acconciamente il ricordato storico, «Gregorio era legittimo prima del concilio oppure no. Se lo era, egli per la decisione d'un'assemblea acefala non cessò di esserlo; se non l'era, non l'erano neanche i cardinali elettori di Alessandro V, ed era invalida e contro i canoni la loro nuova elezione. Nelle prime 19 sedute il concilio non ebbe papa alcuno e senza papa non si dà concilio ecumenico. Non c'era il diritto di deporre il papa (realmente legittimo: cfr. sopra p. 123, n. 4): che se era spergiuro, Gregorio aveva peccato, ma non perduto il papato. Se non v'era il diritto di deporre il papa, non v'era perciò il diritto di farne un altro». LULYÈS in *Mitt. des Instit. f. österr. Geschichtsforsch.* XXXV (1914), 478 dice: «l'elevazione del vecchio greco Pietro Philargi a papa Alessandro V era dal punto di vista del legale svolgimento del papato, avvenuta per vie rivoluzionarie». Avendola indicata esattamente HERGENRÖTHER (III, 351 s.) lo m'astengo dal riferire la letteratura intorno a questa questione; cfr. anche JUNGSMANN, *Dissert. eocl.* VI, 285 ss., 290; SALEMBIER 268 ss. e specialmente FRANZELIN 235 ss. Su Alessandro V cfr. anche M. STRAGANZ in *Mitt. aus der Gesch. der Tiroler Franziskanerprovinz* 1924, 46 ss.